

Comunicato del 26 Aprile 2017

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Come anticipato nella Newsletter del 23 gennaio 2017, il D.L. 193/2016 convertito nella L. 225/2016, ha introdotto dal **2017** due specifici obblighi:

- ✚ Invio delle spesometro per il 2017 con cadenza semestrale, per il quale lo Studio invierà apposito comunicato (a regime dal 2018 con periodicità trimestrale) in luogo di quella previgente annuale
- ✚ Invio trimestrale delle liquidazioni Iva periodiche

E' bene precisare che l'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati comunicati provvederà ad incrociare i dati della comunicazione trimestrale delle liquidazioni con quelli dello spesometro, nonché con i versamenti Iva effettuati.

Le risultanze di tale incrocio saranno messe a disposizione del soggetto passivo che ha effettuato l'invio (del contribuente, nel caso di invio diretto o dell'intermediario abilitato).

Qualora dal controllo effettuato emerga un risultato diverso rispetto a quanto riportato nella comunicazione, l'Agenzia informerà il contribuente che potrà:

- Fornire i necessari chiarimenti o segnalare dati/elementi non considerati o valutati erroneamente dall'Agenzia
- Versare le somme dovute, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste in sede di ravvedimento operoso

SOGGETTI OBBLIGATI

L' adempimento in questione interessa **tutti i soggetti passivi IVA** sia con liquidazione periodica Iva mensile che trimestrale, con l'osservanza che, i soggetti con liquidazione Iva mensile, dovranno redigere tre modelli per ciascun trimestre (identificandoli nel campo VP1 col 1 del modello con una numerazione da 1 a 12), mentre coloro che eseguono le liquidazioni con cadenza trimestrale redigeranno un modello per trimestre identificato con i numeri a 1 a 4 (del rigo VP1 con 2).

Alleghiamo al presente comunicato il modello e le istruzioni ministeriali, che vi invitiamo a leggere con attenzione.

Non sono obbligati alla comunicazione sulle liquidazioni periodiche Iva i soggetti passivi non obbligati allo spesometro annuale o alle liquidazioni periodiche (quali i contribuenti titolari di partita Iva che si trovano nel regime dei contribuenti minimi e forfettari).

SCADENZE

Le scadenze previste per l'anno 2017 sono:

1° trim 2017	2° trim 2017	3° trim 2017	4° trim 2017
31/05/2017	16/09/2017	30/11/2017	28/02/2018

Per la trasmissione del modello è prevista unicamente la modalità in forma telematica, diretta (per i soggetti abilitati ai Servizi Telematici dell'Agenzia delle Entrate Fisco On Line – Entratel) o per il tramite di un intermediario abilitato.

Nel caso fosse vostra intenzione provvedere a tale adempimento tramite il nostro Studio, potrete inviare alternativamente **almeno 15 giorni prima di ogni rispettiva scadenza, i seguenti file:**

- file excel in formato standard Sistemi prodotto in automatico dal vostro gestionale di contabilità interno
- file in formato telematico generato da vostro programma di contabilità interno.
- nel caso in cui il vostro programma non preveda l'elaborazione di alcun tipo di elenco, potete utilizzare il file excel fornito dallo Studio allegato al presente comunicato, senza alterare il formato delle celle

SANZIONI

Con le novità introdotte dagli emendamenti per le liquidazioni periodiche, si stabilisce che l'omessa, incompleta o infedele comunicazione **"è punita con una sanzione da 500 a 2.000 euro"** che viene ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata **entro 15 giorni**, ovvero se entro lo stesso termine viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti

STUDIO ASSOCIATO ANTONELLI WERTHAMMER

ALLEGATI

- 1) istruzioni ministeriali
- 2) file excel